



CITTA' DI CASTELLAMONTE
Città Metropolitana di Torino



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/04/2017 – 31/03/2020**

Art. 1 – Oggetto dell'incarico - Subentro in obbligazioni contrattuali.

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Castellamonte (d'ora in poi denominato anche "Comune" e/o "Ente") del servizio di brokeraggio assicurativo come disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni di seguito specificati, nonché per quanto qui non richiamato da espletarsi in base alle norme vigenti in materia.

2. Il servizio, in sintesi, consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell'interesse del Comune di Castellamonte, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di contratti e incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni, ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistro, dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente.

3. Il servizio di cui al presente capitolato si inserisce in contratti assicurativi già in corso e pertanto il Broker affidatario subentra in tutte le relative obbligazioni contrattuali, con conseguente obbligo di informativa alle Compagnie assicuratrici titolari delle vigenti polizze.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico.

1. Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Le prestazioni inerenti il servizio, in via indicativa e non esaustiva, sono le seguenti:

- a) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del Programma Assicurativo;
- b) analisi e individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente, prestando assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate o dell'evolversi del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o per nuove esigenze dell'Ente o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
- c) assistenza continuativa all'Ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare, anche mediante rilascio di specifici pareri;

- d) esecuzione e gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Ente nel periodo di vigenza contrattuale, con particolare riferimento alla segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate;
- e) assistenza all'Ente nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente (stima del valore di base dell'appalto, redazione documenti di gara quali: bando, disciplinare, capitolato e predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara), nonché assistenza per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti-polizze assicurative dopo l'espletamento della gara;
- f) gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- g) assistenza al Comune nella trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Ente fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- h) per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker affidatario produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza;
- i) per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker affidatario si impegna a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea nonché, ove richiesto dall'Ente, ad esprimere una propria valutazione in merito;
- j) individuazione di uno o più referenti per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa in favore del Comune;
- k) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara;
- l) elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Programma Assicurativo dell'Ente, che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine.

2. Tali attività saranno svolte dal Broker affidatario con la piena collaborazione del Comune, che provvederà per il tramite dei propri dipendenti alla trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico.

3. Restano in capo al Comune l'autonomia decisionale, la titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti e comunque l'adozione di qualunque atto che impegni l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 3 – Esclusività e durata del servizio.

1. Il servizio ha decorrenza dal 01.04.2017 (o la diversa data che sarà definita ad esito della procedura di affidamento del contratto) e scadenza al 31.03.2020.

2. Alla scadenza il contratto si considererà concluso senza necessità di comunicazione alcuna.

3. Se richiesto dal Comune, il Broker si impegna a garantire il servizio alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara.

Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del Broker.

1. Il Broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia; in particolare, nell'espletamento del servizio, l'aggiudicatario si obbliga:

- a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara, e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ad impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all'espletamento dello stesso;
- a garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso scritto, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza su quanto venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio e ad osservare l'obbligo di diligenza all'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- ad essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabiliti dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), risarcendo il Comune in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali ad esso imputabili, mediante l'attivazione della polizza assicurativa come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005;
- a far emettere alle Compagnie di assicurazione, fin dalla prima scadenza utile delle polizze in corso e costituenti il programma assicurativo del Comune, le relative appendici alle polizze stesse contenenti la variazione (incremento/riduzione) delle attuali provvigioni sulla base dell'aliquota provvigionale offerta in sede di gara;
- a comunicare al Comune la data di apertura dei sinistri nei confronti delle Compagnie assicuratrici da effettuarsi entro e non oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento.

2. Il Broker inoltre non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con alcuna compagnia d'assicurazione.

3. Sono a carico del Broker tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico ed ogni altro onere e spesa espressamente previsto dal presente capitolato, dagli atti di gara e dalla legge.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'Ente.

1. L'Ente si impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- a valutare le proposte del Broker affidatario sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- a comunicare al Broker affidatario ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività del Comune di Castellamonte, affinché possa esaminare e valutare se dallo

stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo all'Ente e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.

Art. 6 – Prerogative dell'Ente.

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Art. 7 – Subappalto e cessione del contratto.

1. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'indicazione del subappalto deve essere riferita alle effettive prestazioni da subappaltare, non deve essere espressa in forma generica, a pena di nullità, ed è consentito, in conformità alle disposizioni del succitato art. 118 nella misura massima del 30% del valore del contratto.

2. Non si procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3. La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto in difformità rispetto a quanto stabilito al precedente comma determina la risoluzione di diritto del contratto stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, salva ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni patiti / patienti.

Art. 8 – Trasferimento pratiche.

1. Al fine di garantire la piena continuità del servizio, il Broker affidatario si impegna a prendere accordi con l'attuale Broker del Comune di Castellamonte al fine di concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

2. Parimenti, il Broker affidatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione e collaborazione necessaria all'eventuale nuovo Broker.

Art. 9 – Inadempienze contrattuali.

1. L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione alla natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legislazione vigente (Decreto Legislativo 07.09.2005 nr. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

2. Il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005; detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art. 10 – Compensi del Broker e valore stimato del contratto.

1. I compensi del Broker resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
2. Nessun compenso spetta al Broker affidatario nel caso in cui il Comune ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.
4. Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato del contratto ammonta presuntivamente a complessivi € **36.000,00 annui** per l'intera durata contrattuale. Tale valore sarà utilizzato dal Comune anche ai fini della determinazione degli elementi (es. cauzione definitiva, procedura applicabile, ecc.) legati al valore del servizio in oggetto, quali a mero titolo esemplificativo la procedura di gara e l'importo della cauzione definitiva.

Art. 11 – Pagamento dei premi assicurativi.

1. Il pagamento dei premi alle Compagnie verrà effettuato dall'Ente entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze tramite il Broker affidatario, che agisce come semplice depositario ed effettua i pagamenti per conto del Comune previo accredito dei corrispondenti importi.
2. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.
3. La corresponsione al Broker affidatario realizza a tutti gli effetti il pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici. Non sono pertanto imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker affidatario non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
4. Effettuato il pagamento, il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Art. 12 – Cauzione definitiva.

1. Il Broker affidatario del servizio dovrà costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale di aggiudicazione, calcolato con le modalità indicate nell'art. 10 del presente capitolato.
2. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
3. La restituzione della cauzione definitiva verrà disposta al termine del contratto, quando saranno stati adempiuti tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

Art. 13 – Risoluzione del contratto.

1. Il Comune di Castellamonte ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui dovessero verificarsi le seguenti condizioni:
 - a) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della Ditta affidataria;

- b) perdita del requisito dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private;
- c) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- d) ogni altra causa prevista nel presente capitolato, negli atti di gara o stabilita dalla Legge;
- e) frode o gravi trasgressioni nell'espletamento delle prestazioni.

2. Gli eventuali inadempimenti verranno contestati per iscritto al Broker affidatario. Il Broker, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà fare pervenire al Comune le proprie deduzioni.

3. Nel caso di non accoglimento delle deduzioni ovvero di mancata o ritardata presentazione delle stesse, il Comune potrà altresì risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione all'affidatario.

Art. 14 – Tracciabilità.

1. L'affidatario, a pena di nullità del contratto, è tenuto ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari afferenti il servizio in oggetto di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, s.m., nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste.

2. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto l'affidatario del servizio deve inserire, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

3. La ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Castellamonte ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 15 - Stipula del contratto.

1. Il contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, si perfezionerà solo al momento della sua sottoscrizione che avverrà non prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione comunicherà la data, l'ora ed il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione.

3. La sottoscrizione del contratto è subordinata alla verifica d'ufficio dei requisiti che l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara ed agli adempimenti previsti dagli atti di gara a suo carico.

3.a. La verifica dei requisiti interesserà, a titolo esemplificativo,:

- i requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia;
- la regolarità delle posizioni previdenziale ed assistenziale (D.U.R.C.);
- la regolarità della posizione fiscale;
- i requisiti autocertificati e dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;

3. b. Gli adempimenti a carico dell'assegnatario consisteranno, in particolare:

- nella consegna dell'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- nella costituzione della cauzione definitiva;
- nella consegna della polizza assicurativa di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto;
- nella consegna dell'attestato di versamento delle spese contrattuali;

- negli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti dalla stazione appaltante.

4. Qualora, entro il termine fissato dall'Amministrazione, l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti prescritti o venisse accertato che si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione o, ancora, non si presentasse per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tale caso l'amministrazione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto e di procedere ad aggiudicare l'appalto alla ditta che segue nella relativa graduatoria.

5. Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, che sarà invitata per iscritto ad effettuare prima della sottoscrizione idoneo deposito in conto spese.

Art. 16 - Affidamento anticipato.

1. Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la potestà di disporre, in via immediata, l'affidamento anticipato del servizio, anche con mezzi diversi da quelli previsti in sede di offerta per l'esecuzione del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016. Il rifiuto o l'opposizione da parte dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato del servizio determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

2. In tale eventualità, ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appalto, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

3. In caso di affidamento anticipato del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione ed a pena di revoca dell'aggiudicazione ed esclusione del concorrente aggiudicatario, a provvedere:

- alla costituzione della cauzione definitiva;
- alla consegna della polizza assicurativa di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto;
- agli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti dalla stazione appaltante.

Art. 17 - Revoca dell'aggiudicazione.

1. Qualora l'aggiudicatario non produca, entro i termini fissati, la documentazione richiesta dall'Amministrazione o, a seguito delle verifiche, non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, o, ancora, non si presenti nel luogo, nel giorno ed all'ora fissati per la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 18 – Foro competente.

1. Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Torino.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 19 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 20 - Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 21 - Norme finali e di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Regolamento comunale sulle procedure in economia, al D.Lgs. n. 209/2005, al Codice Civile, nonché alle leggi e regolamenti vigenti, in quanto applicabili.